

TABELLA SINOTTICA

Allegato n. 1

	Congedo per quarantena del figlio convivente per contatti nei plessi scolastici ed in strutture sportive, musicali e linguistiche	Congedo per sospensione attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni	Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. zone rosse)	Congedo straordinario per il figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza.
Riferimenti normativi	Art.5 D.L. 111/2020 sostituito dall'art. 21 bis D.L. 104/2020 convertito dalla L 126/2020	Art. 21 bis D.L. 104/2020 modificato dal D.L. 137/2020	Art. 13 D.L. 149/2020, comma 1, sostituito dall'art.22-bis del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020	Art. 13 D.L. 149/2020, comma 3, sostituito dall'art.22-bis del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020
Circolare INPS	n.116/2020 e n.132/2020	n.132/2020		
Destinatari	Genitori lavoratori dipendenti	Genitori lavoratori dipendenti	Genitori lavoratori dipendenti	Genitori lavoratori dipendenti
Ambito di applicazione	Intero territorio nazionale	Intero territorio nazionale	Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse")	Intero territorio nazionale
Per i figli	Minori di anni 14 iscritti ad un istituto scolastico o che svolgono attività sportive di base o attività motoria in strutture (palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati) oppure frequentanti corsi musicali e linguistici all'interno di strutture.	<u>minori</u> di anni 14 iscritti ad un istituto scolastico.	<u>Alunni delle sole classi seconde e terze</u> delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie). N.B. Nei casi di sospensione dell'attività per alunni frequentanti istituti scolastici fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado è possibile fruire del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.	<u>Figli con disabilità in situazione di gravità</u> accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Sospensione dell'attività didattica in presenza	Conseguente al <u>provvedimento di quarantena</u> disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, per contatto avvenuto nel plesso scolastico o nelle menzionate strutture.	Disposta con <u>provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche</u> .	Conseguente all'applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse" disposta con <u>ordinanza del Ministero della Salute</u> . N.B. Nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento diverso dall'ordinanza del Ministero della Salute è possibile fruire del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.	Sospensione attività didattica chiusura centri di assistenza con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
Decorrenza	<u>Dal 9 settembre 2020</u> per il congedo per quarantena scolastica (data di entrata in vigore del D.L. 111/2020) e <u>dal 14 ottobre 2020</u> per il congedo per quarantena da contatto nelle altre strutture (data di entrata in vigore della L. 126/2020)	Dal <u>29 ottobre 2020</u> (data di entrata in vigore del D.L. 137/2020).	Dal <u>9 novembre 2020</u> (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020)	Dal <u>9 novembre 2020</u> (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020)
Periodo in cui si può fruire del congedo	Per il periodo di quarantena indicato nel provvedimento disposto dalla ASL.	Per il periodo indicato nel provvedimento che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza.	Per il periodo specificamente indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute di applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse" ¹ . N.B. Per i periodi di sospensione disposti dall'ordinanza del Ministero della Salute e antecedenti all'entrata in vigore del D.L. 149/2020 è possibile fruire	Per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o chiusura del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

¹ Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come zona rossa dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, il congedo può essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti dell'ordinanza stessa. Nel caso invece dell'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, il congedo può essere fruito dall'11 novembre 2020 data di efficacia dell'ordinanza stessa per la provincia autonoma di Bolzano, e così via.

			del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.	
Indennità	50% della retribuzione	50% della retribuzione	50% della retribuzione	50% della retribuzione
Giorni indennizzabili	Tutte le giornate lavorative	Tutte le giornate lavorative	Tutte le giornate lavorative	Tutte le giornate lavorative
Sussistenza del rapporto di lavoro in essere	Si	Si	Si	Si
Convivenza del figlio con il genitore fruitore del congedo	Si	Si	No	No
Alternatività con il lavoro in modalità agile da parte del richiedente	Il genitore può scegliere se svolgere l'attività in modalità agile o fruire del congedo	Il genitore può scegliere se svolgere l'attività in modalità agile o fruire del congedo	Il genitore può chiedere il congedo solo nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa <u>non possa</u> essere svolta in modalità agile	Il genitore può chiedere il congedo solo nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa <u>non possa</u> essere svolta in modalità agile
Alternatività fra i genitori nella fruizione del congedo (non negli stessi giorni)	Si	Si	Si	Si
Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore svolge lavoro in modalità agile	- <u>Incompatibile</u> con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore. - <u>Compatibile</u> con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri	- <u>Incompatibile</u> con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore. - <u>Compatibile</u> con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri	- <u>Incompatibile</u> solo con il lavoro agile svolto per motivi legati allo stesso figlio	<u>Incompatibile</u> solo con il lavoro agile svolto per motivi legati allo stesso figlio

	soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica	soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica		
Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore richiede lo stesso congedo o altra tipologia di congedo per sospensione didattica in presenza	- <u>Incompatibile</u> con il congedo di cui all'art. 21-bis del D.L. 104/2020 se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori <u>Compatibile</u> con il congedo di cui all'art.21-bis del D.L. 104/2020 fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica - <u>Compatibile</u> con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 <u>per altro figlio</u>	- <u>Incompatibile</u> con il congedo di cui all'art. 21-bis del D.L. 104/2020 se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori - <u>Compatibile</u> con il congedo di cui all'art.21-bis del D.L. 104/2020 fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica - <u>Compatibile</u> con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 <u>per altro figlio</u>	- <u>Incompatibile</u> con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per lo stesso figlio o per altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore. <u>Compatibile</u> con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio in situazione di disabilità grave. - <u>Compatibile</u> con la fruizione del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020 per altro figlio.	<u>Incompatibile</u> con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per lo stesso figlio. <u>Compatibile</u> con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio (disabile o non) di entrambi i genitori. <u>Compatibile</u> con la fruizione del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020 per altro figlio.

Mancato svolgimento dell'attività lavorativa o altra tipologia di assenza dall'attività lavorativa da parte dell'altro genitore	<u>Incompatibile</u> secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020. <u>Compatibilità</u> secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.	<u>Incompatibile</u> secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020. <u>Compatibilità</u> secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.	<u>Compatibile</u>	<u>Compatibile</u>
Domanda di congedo	Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.	Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.	Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.	Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.